

ACCERTAMENTO

Valida prova contraria gli oneri finanziari correlati al mutuo ipotecario

di Angelo Ginex



In tema di accertamento del reddito d'impresa, il sostenimento di **oneri finanziari** correlati alla stipulazione di un contratto di **mutuo ipotecario**, potendo incidere in maniera più o meno significativa sull'**utile di impresa**, rappresenta un valido **elemento di segno contrario** alla presunzione dell'esistenza di maggiori redditi fondata sulla **antieconomicità** della gestione di impresa, di cui il giudice tributario deve avere **debita considerazione**.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 1427 depositata ieri 18 gennaio**, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in tema di **onere della prova contraria all'accertamento analitico-induttivo**.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica ad una società in nome collettivo, proprietario di un hotel, e ai suoi soci degli **avvisi di accertamento**, emessi ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), con i quali, in relazione al periodo di imposta 2009, veniva determinato il **maggior reddito d'impresa** di detta società e, conseguentemente, il **maggior reddito di partecipazione** dei soci.

Tali **atti impositivi** venivano impugnati dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento dei rispettivi ricorsi, procedeva al loro **annullamento**. Così, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello**, che veniva **accolto** dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale ribaltava quindi l'esito del giudizio di primo grado.

In particolare, la CTR osservava che: «*vista l'antieconomicità ripetuta negli anni della attività esercitata, l'accertamento presuntivo dell'ufficio, sulla scorta di listini praticati per attività similari, è fondato. Invero, non risulta credibile che una società, ove non ricorrano motivi eccezionali, possa*

presentare per più anni dichiarazioni antieconomiche, anche perché, ove le stesse fossero veritiere, sarebbe oltremodo difficile resistere sul mercato».

Pertanto, la società e i suoi soci proponevano **ricorso in Cassazione**, avanzando due motivi di impugnazione. Con il **primo motivo** di ricorso, essi lamentavano la nullità della sentenza per **omesso esame di un fatto decisivo** per il giudizio, rappresentato dalla stipulazione di un contratto di **mutuo ipotecario** per l'importo di tre milioni di euro e dal **registro delle presenze** annotate nella struttura alberghiera. Con il **secondo motivo**, invece, essi deducevano la violazione del combinato disposto dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), nonché degli [articoli 2729 e 2697 cod.civ.](#), per avere la CTR posto a base dell'accertamento **meri indizi**, omettendo di valutare gli **elementi probatori** addotti dai contribuenti.

I **due motivi** di dogianza, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti **fondati** dalla Corte di Cassazione, che ha quindi **accolto il ricorso** proposto dai contribuenti.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di **onere della prova contraria all'accertamento analitico-induttivo**, secondo cui è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa ex [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente **spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente** (cfr., **Cass. Ord. n. 13561/2017**).

Ciò detto, la Cassazione ha rilevato come il giudice di appello, a fronte della **presunzione** dell'esistenza di **maggiori redditi** fondata sulla **antieconomicità** della gestione di impresa, non abbia tenuto in **alcuna considerazione** gli **elementi di segno contrario** addotti dai contribuenti, in particolare la stipulazione di un contratto di **mutuo ipotecario** per l'importo di tre milioni di euro, omettendo di valutare l'**incidenza** dei correlati **oneri finanziari** sull'**utile di impresa**.

Detto in altri termini, secondo quanto evidenziato nella pronuncia in rassegna, la CTR avrebbe dovuto **prendere in considerazione** il sostentimento degli **oneri finanziari** correlati al contratto di **mutuo ipotecario** stipulato dalla società, poiché tale elemento, potendo avere una **incidenza** più o meno significativa sull'**utile di impresa**, rappresenta una valida **prova contraria** alla **presunzione** dell'esistenza di maggiori redditi fondata sulla **antieconomicità** della gestione di impresa.

Sulla scorta di ciò, pertanto, la Suprema Corte ha **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** alla CTR della Puglia, affinché esamini nuovamente la fattispecie, tenendo conto di quanto da essa statuito.